

DELIBERAZIONE N° 565

SEDUTA DEL 24 MAG. 2016

DIREZIONE GENERALE

DIPARTIMENTO **Ambiente e Territorio, OOPP.**

OGGETTO Disegno di Legge di "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e per l'esercizio di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo".

Relatore **V. PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 24 MAG. 2016 alle ore 12,15 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente		X
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Aldo BERLINGUER Componente		X
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Raffaele LIBERALI Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 6 pagine compreso il frontespizio
e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

☐ Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

☐ Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

VISTA

la Legge Regionale 2 marzo 1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la "Riforma dell'Organizzazione Regionale";

VISTA

la D.G.R. 13 gennaio 1998, n. 11, concernente la individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA

la Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 34 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata" e ss.mm.ii.;

VISTA

la D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539 "Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi";

VISTI

- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- l'allegato 2 al D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 concernente "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118";

VISTA

la D.G.R. 19 febbraio 2014, n. 227, inerente "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale";

VISTA

la D.G.R. n. 234 del 19.2.2014 "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio e di direzione ad interim del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti";

VISTA

la D.G.R. 10/06/2014 n. 693, recante "Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale". Modifica parziale D.G.R. n.227/2014;

VISTA

la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";

VISTE

- la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla D.G.R. n. 694/2014";
- la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015, "D.G.R. n. 689/2015 di ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale. Affidamento incarichi dirigenziali";
- la Legge Regionale 13 novembre 2009, n. 39 "*Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa*" che disciplina le funzioni amministrative che la Regione deve svolgere nell'esercizio delle competenze di cui agli artt. 86 e 89 del D.Lgs 31.3.1998, n. 112 e dell'art. 39 della L.R. 8 marzo 1999, n. 7 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112), per la promozione della tutela, della valorizzazione e della razionale utilizzazione della zona costiera e delle sue risorse;

PRESO ATTO che

- il quadro normativo internazionale e nazionale si è arricchito di ulteriori norme riferite sia alla pianificazione territoriale e gestione integrata delle zone costiere sia alla conservazione della biodiversità e alla gestione della Rete Natura 2000 che, nel caso della Basilicata, è costituita da importanti ed estesi siti di interesse comunitario (SIC) corrispondenti alle foci dei fiumi proprio sulla costa ionica;
- il D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 ha previsto il trasferimento del demanio marittimo alle Regioni che sono chiamate anche alla redazione di proposte di ridefinizione della linea di demarcazione demaniale e che a seguito dell'apertura per l'Italia della procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908 da parte della Commissione Europea, è in corso la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime aventi stretta connessione con la pianificazione degli usi turistico-balneari.

CONSIDERATO che

da tutto quanto avanti rappresentato emerge con evidenza che per dare concretezza all'esercizio complesso della Gestione Integrata delle Aree Costiere, è necessario intervenire sulla norma vigente per riorganizzare la governance delle funzioni in materia di difesa e tutela della costa e di utilizzo delle aree del demanio marittimo;

RITENUTO

di disciplinare in modo armonico le funzioni in materia di difesa della costa e di utilizzo delle aree del demanio marittimo e pertanto proporre un disegno di legge teso a:

- rafforzare la funzione programmatica e pianificatoria chiarendola nei suoi vari aspetti strutturali, di organizzazione delle aree demaniali per fini turistico-ricreativi, di conservazione e tutela della biodiversità e del paesaggio;
- stabilire che la funzione di cui sopra, relativamente alla organizzazione delle aree demaniali marittime per fini turistico-ricreativi, si estrinsecherà nella definizione di:
 - a) criteri generali per la redazione dei piani comunali di utilizzo delle aree del Demanio marittimo (PUAD) tesi ad armonizzare l'uso pubblico del demanio marittimo sia con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera che con la conservazione della biodiversità;

- b) linee di indirizzo per le procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali;
- delegare ai Comuni la pianificazione particolareggiata delle aree demaniali marittime per fini turistico-ricreativi, nel rispetto dei criteri generali dettati dalla Regione e in una logica integrata e concertata;
- delegare ai Comuni, in attuazione all'art. 42 del D.Lgs. n. 96/1999, le funzioni amministrative previste dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998, nello specifico il rilascio di concessioni di beni del demanio o della navigazione interna, del demanio marittimo o di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia così come contemplato al punto f) del comma 2 sopra richiamato, compreso l'approvazione del PUAD;
- eliminare l'Osservatorio Coste in considerazione che l'attività svolta non è stata valutata efficace e che la composizione attribuitagli dalla L.R. 39/2009 non è più corrispondente all'attuale organizzazione dei dipartimenti regionali;
- rafforzare la definizione del progetto di sistema Informativo territoriale quale riferimento conoscitivo fondamentale nella definizione degli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale.

RILEVATO che

l'introduzione delle modifiche sostanziali alla Legge Regionale n. 39/2009 non garantisce il rispetto del principio di semplicità e precisione tipico della normazione nonché una disciplina organica sulle materie regolamentate e che, pertanto, deve procedersi alla sua abrogazione;

Per le premesse sopra riportate che qui si intendono integralmente recepite;

su proposta dell'Assessore al ramo

ad unanimità dei voti

D E L I B E R A

1. di approvare il Disegno di Legge di "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e per l'esercizio di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" e la relativa relazione di accompagnamento (allegato A);
2. di inviare il presente Disegno di Legge al Consiglio Regionale per l'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE P.O.



(arch. Anna Abate)

IL DIRIGENTE GENERALE



(avv. Maria Carmela Santoro)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:	
Tipologia atto	Altro
Pubblicazione allegati	Si ☒ No ☐
Note	Fare clic qui per immettere testo.
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conversazione nei termini di legge.	

Disegno di Legge "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e per l'esercizio di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo"

Art. 1.

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, nell'esercizio delle competenze di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di promuovere la tutela, la valorizzazione, la razionale utilizzazione della zona costiera e delle sue risorse e di armonizzare l'uso pubblico del demanio marittimo con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera esercita le seguenti funzioni:
 - a) approvazione e aggiornamento del Piano regionale delle aree costiere, di seguito denominato Piano;
 - b) definizione dei criteri generali per la redazione dei Piani Comunali di utilizzo delle aree del demanio marittimo destinato a fini turistico-ricreativi, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs n. 79/2011
 - c) approvazione dei Piani di Gestione e delle Misure di tutela e conservazione dei Siti Natura 2000 afferenti alle aree costiere;
 - d) organizzazione e gestione del Sistema Informativo Regionale della costa (SIT.costa);
 - e) definizione di direttive e modalità operative da osservarsi nella realizzazione delle opere di difesa della costa, di risarcimento degli arenili, di tutela, valorizzazione e utilizzazione delle aree costiere e delle relative risorse;
 - f) adozione delle linee di indirizzo per le procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali;
 - g) progettazione e realizzazione ed approvazione di progetti di investimento attinenti delle opere di difesa della costa di cui all'Articolo 9;
 - h) progettazione e realizzazione di opere di salvaguardia di Habitat e specie afferenti alle aree costiere;
 - i) autorizzazione degli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali derivanti da attività di escavo di fondali marini, di fondali salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale);
 - j) autorizzazione dell'attività di posa e condotta di cavi e condotte in ambito regionale ai sensi del D.M. 24 gennaio 1996;
 - k) formulazione dei pareri sulle autorizzazioni di posa e condotta di cavi e condotte di competenza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ai sensi del D.M. 24 gennaio 1996;
 - l) funzioni e attività che, per loro natura e rilevanza, richiedono l'esercizio unitario e a livello regionale;
 - m) ricognizione delle fasce costiere finalizzata anche alla elaborazione di proposte di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori;
 - n) determinazione dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa statale
2. La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 ispira la propria azione ai principi della "Gestione integrata delle Zone Costiere" fissati dalla Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio ed al Parlamento Europeo del 27.09.2000 (COM – 547/2000), dalla Raccomandazione – (2002/413/CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30.05.2002, dalla Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 2008/56/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010, e dal "Protocollo sulla Gestione Integrata della Zona Costiera nel Mediterraneo" (Protocollo GIZC) entrato in vigore il 24 Marzo 2011, nonché nel rispetto della normativa di settore per i Siti ricadenti nella Rete Natura 2000.

Art. 2.
(Funzioni dei Comuni)

1. Ai Comuni sono delegate le seguenti funzioni:
 - a) approvazione del Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo comunale destinato a fini turistico-ricreativi, di seguito denominato PUAD;
 - b) gestione delle procedure per il rilascio dei titoli concessori per l'assegnazione delle aree demaniali marittime per usi turistico-ricreativi in conformità al PUAD;
 - c) vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricettive.
2. Ai Comuni sono altresì conferite le seguenti funzioni:
 - a) progettazione e realizzazione di opere di salvaguardia di Habitat e specie afferenti alle aree costiere, nonché la manutenzione delle stesse con il concorso finanziario della Regione qualora ne siano incaricati dall'ufficio regionale competente e secondo i criteri da questo stabiliti;
 - b) trasmissione periodica alla Regione dei dati informativi utili ad implementare il SIT Costa.

Art. 3.
(Ambito territoriale)

1. Gli ambiti territoriali interessati dalle funzioni e dagli interventi di cui all'art.1 sono rappresentati dai litorali regionali jonico e tirrenico.
2. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, le attività conoscitive, di monitoraggio ed i processi di gestione integrata e di programmazione ed attuazione dei programmi di intervento per la difesa, tutela, valorizzazione e razionale utilizzazione delle aree costiere sono riferiti ai sistemi fisici costieri, considerati nella loro interezza.
3. La Regione assicura attraverso le proprie strutture organizzative il raccordo e l'integrazione funzionale dei diversi soggetti operativi che, a livello regionale e locale, svolgono attività conoscitive e di monitoraggio delle aree costiere, attività di pianificazione e di programmazione degli interventi.

Art. 4.
(Principi della pianificazione)

1. Il Piano disciplina gli interventi sulla costa secondo i principi dello sviluppo sostenibile e della pianificazione integrata della zona costiera.
2. Il Piano adotta l'unità fisiografica al fine di individuare l'ambito di applicazione degli interventi. Per unità fisiografica si intende il tratto di litorale dove i materiali che formano o contribuiscono a formare la costa presentano movimenti confinati al suo interno o hanno scambi con l'esterno in misura non influenzata da quanto accade alla restante parte del litorale.

Art. 5.
(Contenuto e finalità del Piano)

1. Il Piano costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo e finanziario mediante il quale sono programmati gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle aree costiere e persegue le seguenti finalità:
 - a) individua i principali usi in atto e la dimensione delle attività economiche che insistono sulle aree costiere;
 - a) verifica le condizioni attuali del litorale regionale, in relazione ai fenomeni di erosione e di arretramento della linea di costa;

- b) definisce, previa valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE, un programma di interventi a medio e lungo termine per la difesa complessiva della costa, con la valutazione dei relativi costi;
 - c) definisce le modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee con particolare riferimento alle modifiche indotte dagli interventi realizzati di difesa del litorale dall'erosione marina e di ripascimento del litorale;
 - d) definisce i criteri generali per la redazione dei Piani Comunali di utilizzo delle aree del demanio marittimo destinato a fini turistico-ricreativi, di cui alla presente Legge. I criteri generali comprendono:
 - la determinazione della percentuale delle aree ricadenti sul demanio marittimo di ogni singolo comune da riservare all'uso pubblico ed alla libera balneazione,
 - le diverse tipologie di attività turistico ricreative consentite anche attraverso l'utilizzo di manufatti;la individuazione di azioni di salvaguardia degli habitat e specie presenti nelle aree ricadenti sul demanio marittimo di ogni singolo comune.
2. Il Piano reca altresì le misure di salvaguardia intese a disciplinare l'uso del demanio marittimo nelle more della redazione dei Piani Comunali di cui alla lett. d).
3. Le azioni e gli interventi disciplinati dal Piano sono finalizzati:
- a) alla difesa del litorale dall'erosione marina e al ripascimento degli arenili;
 - b) all'armonizzazione dell'utilizzazione pubblica del demanio marittimo con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera, tenendo conto anche di quanto stabilito dagli strumenti di pianificazione vigenti;
 - c) alla salvaguardia degli insediamenti civili, produttivi e delle infrastrutture purché gli strumenti di pianificazione vigenti non contengano precise scelte di delocalizzazione per il ripristino dell'originario stato naturale dei luoghi;
 - d) alla riqualificazione ambientale dei tratti di costa emersa e sommersa.
4. Le prescrizioni di cui alla legge regionale del 17/2/1990, n. 3 e successive modifiche contenute nei Piani regionali paesistici di area vasta e le corrispondenti prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale, generali e particolareggiati, ad esso adeguati, non si applicano alle opere provvisorie necessarie per l'esecuzione dei lavori relativi alle azioni ed agli interventi di cui alla lettera a) del comma 2, contenuti nella programmazione regionale dei lavori pubblici. Dette opere provvisorie sono smantellate al termine dei lavori.
5. Nella predisposizione del Piano la Regione assicura il coordinamento con le Regioni limitrofe.
6. Il Piano elabora, secondo il metodo della concertazione, anche con le Province, un sistema tecnico di supporto alle decisioni per stabilire le priorità di intervento.

Art. 6.

(Procedura di formazione del Piano Regionale delle Coste)

- 1. Il Piano è elaborato dal Dipartimento regionale competente, anche con il confronto con i soggetti istituzionali e le parti sociali attraverso apposite conferenze programmatiche.
- 2. Il Piano può essere attuato attraverso Piani stralcio relativi alla costa jonica ed alla costa tirrenica.
- 3. Il Piano è sottoposto alla valutazione ambientale strategica (VAS) secondo i criteri e i metodi della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii..
- 4. Il Consiglio Regionale approva il Piano su proposta della Giunta Regionale.

5. Il Piano è aggiornato secondo le procedure previste dal presente articolo in relazione a nuove condizioni che emergano dall'evoluzione del quadro conoscitivo e/o dagli effetti degli interventi realizzati.

Art. 7.

(Contenuto e finalità del Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo comunale)

1. Il Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo comunale destinato a fini turistico-ricreativi, di seguito denominato PUAD, di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) della presente Legge, è lo strumento di pianificazione comunale delle aree ricadenti nel demanio marittimo teso ad armonizzare l'uso pubblico del demanio marittimo con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera.
2. Il PUAD è redatto nel rispetto dei criteri generali di cui al precedente art. 5 comma 1. lettera e), contenuti nel Piano Regionale di Gestione delle Coste.
3. Il PUAD è redatto in conformità ai Piani Paesistici vigenti e nel rispetto della normativa e provvedimenti in materia di tutela ambientale.
4. Il PUAD ha valenza di piano particolareggiato di iniziativa pubblica di cui all'art. 17 comma a) della L. R. n. 23/99.
5. Il PUAD è elaborato sulla Carta Tecnica Regionale in scala adeguata (1:2000, 1:1000, 1:500) ed indica:
 - le zone con vincolo di tipo idrogeologico, paesaggistico, ambientale e archeologico, di zone ZPS/SIC, di protezione speciale, nonché servitù militari o altri obblighi, derivanti dagli strumenti di pianificazione comunali o di area vasta, vigenti o adottati;
 - l'attuale uso delle aree demaniali, distinguendole per tipologie di attività che operano in ragione delle concessioni demaniali marittime nonché servizi ed infrastrutture a reti esistenti;
 - le zone omogenee di intervento con i relativi usi e le relative aree da destinare alla balneazione, ai servizi e alle attrezzature connesse;
 - le aree destinate alla libera balneazione e la distanza tra aree per nuove concessioni;
 - le diverse infrastrutture a rete distinte per tipologia d'uso: 1) viabilità primaria e secondaria; 2) parcheggi ed aree di sosta temporanea; 3) accessi al mare; 4) percorsi pedonali e ciclabili, 5) reti tecnologiche e modalità di scarico; sentieristica naturalistica, accessi per portatori di handicap, etc.);
 - le tipologie delle singole strutture previste.
6. Il PUAD è corredato anche di:
 - relazione comprendente i dati sulla potenzialità della popolazione utente il demanio marittimo per attività di balneazione ed altri usi consentiti;
 - relazione specialistica al fine di evidenziare la specifica presenza di habitat e specie di interesse comunitario in relazione alle quali elaborare progetti ed azioni di tutela. Detta relazione dovrà essere redatta sulla base dei criteri generali per la redazione dei Piani Comunali di utilizzo delle aree del demanio marittimo destinato a fini turistico-ricreativi, di cui all'art. 1 comma 1 lettera b).
 - relazione sulla valutazione del rischio dell'onda massima di mareggiata annuale;
 - Norme di Attuazione del Piano.

Art. 8

(Procedura e formazione del PUAD comunale)

1. Il PUAD e le relative varianti sono adottati ed approvati dal Comune con le procedure di cui alla L.R. n. 23/99 e ss.mm.ii..
2. Il PUAD deve essere approvato dal Comune entro 180 giorni dall'approvazione del Piano regionale delle aree costiere di cui alla presente Legge.

3. Decorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma 2, la Giunta Regionale diffida il Comune ad adempiere nel termine massimo di 30 giorni, decorsi i quali nomina un commissario ad acta, a spese dell'amministrazione comunale, che agisce in funzione sostitutiva degli organi comunali e pone in essere ogni attività necessaria alla redazione del PUAD.
4. Il Comune provvede alla convocazione della conferenza di pianificazione di cui all'art. 25 della L.R. n. 23/99 e ss.mm.ii. invitando gli Enti territorialmente e/o settorialmente interessati.
5. Il PUAD, entro 30 giorni dalla approvazione in Consiglio Comunale, viene trasmesso agli Uffici regionali competenti in materia.
6. Il PUAD è adeguato a seguito di quanto stabilito dall'art. 6 comma 5 della presente Legge ove sussistano nuove condizioni che potranno emergere dall'evoluzione del quadro conoscitivo e/o dagli effetti degli interventi realizzati.
7. Il PUAD ha valenza di piano particolareggiato di settore e di iniziativa pubblica di cui all'art. 17 comma a) della L.R. n. 23/99 e ss.mm.ii..

Art. 9.
(Interventi)

1. Il Piano è attuato attraverso gli interventi di difesa, salvaguardia e valorizzazione della costa e gli interventi di monitoraggio delle coste previsti dal Piano medesimo.
2. Gli interventi di cui al presente articolo devono consentire di valorizzare e salvaguardare le risorse ambientali e strutturali delle aree costiere regionali, di favorire uno sviluppo territoriale sostenibile e devono perseguire l'obiettivo della difesa organica dei sistemi fisici ed ambientali costieri.
3. Le opere di difesa delle coste, previste dal Piano, sono finalizzate alla protezione di abitati ed infrastrutture costiere, al contenimento dei processi erosivi, alla rinaturalizzazione della fascia costiera ed alla tutela della duna litoranea.
4. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere conformi alle previsioni dei vigenti Piani di Bacino e sono attuati dagli uffici regionali competenti.
5. Nelle more dell'approvazione del Piano, le strutture regionali competenti e l'Autorità di Bacino della Basilicata, individuano d'intesa gli interventi urgenti per la difesa e/o messa in sicurezza delle aree costiere ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, dei sistemi insediativi ed infrastrutturali, dei sistemi ambientali.
6. Alla copertura finanziaria dei costi degli interventi di cui al comma 1 ed al comma 5 concorrono lo Stato, la Regione, gli Enti Locali ed i soggetti portatori di interessi privati.

Art. 10.
(Sistema Informativo Regionale della Costa)

1. L'Ufficio regionale competente in materia provvede alla costituzione e disciplina del Sistema Informativo Regionale della Costa (SIT Costa) in raccordo con le altre componenti del sistema informativo regionale e con i servizi tecnici nazionali.
2. Alla definizione del SIT Costa contribuisce il Centro Cartografico del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti che ne cura la gestione.

3. Il SIT Costa rappresenta lo strumento per la raccolta, organizzazione, elaborazione e gestione unitaria informatizzata dei dati inerenti le finalità e l'applicazione della presente legge. A tal fine l'Ufficio regionale competente in materia procede all'acquisizione dei dati rivenienti da attività di monitoraggio, da studi e di ogni altro dato conoscitivo, anche preesistente, sugli ambienti costieri regionali disponibili presso le strutture regionali, gli Enti locali, Agenzie, istituzioni scientifiche.
4. Le Province, Comuni ed altri Enti ed Agenzie che raccolgono ed elaborano dati sui sistemi costieri in ambito regionale trasmettono all'ufficio regionale competente in materia e al Centro Cartografico del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti i dati e le informazioni necessarie per l'implementazione del SIT Costa.

Art. 11.
(Norma finanziaria)

1. L'entità della spesa per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 9 è stabilita dalla Regione con le leggi finanziarie annuali nel rispetto degli equilibri del bilancio. Alla copertura dei costi di realizzazione degli interventi di difesa, salvaguardia e valorizzazione della costa e di monitoraggio di cui all'art. 9 la Regione provvede con fondi di provenienza comunitaria, nazionale, regionale.

Art. 12.
(Abrogazioni e modifiche)

1. La Legge Regionale 13 novembre 2009 e ss.mm.ii. *"Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa"* è abrogata.
2. Il comma 1, lett. a) dell'art. 7 della Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 7 è abrogato.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 30 della Legge Regionale 8 marzo 1999, l'espressione *"del demanio marittimo"* è eliminata.
4. In tutte le disposizioni regionali nelle quali si faccia riferimento al rilascio della concessione demaniale marittima da parte delle *"strutture regionali competenti"* lo stesso deve intendersi *"da parte dei Comuni territorialmente competenti"*.

Art. 13.
(Pubblicazione)

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

RELAZIONE

Oggetto: Disegno di Legge “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e per l’esercizio di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”

La Legge 13 novembre 2009 n. 39 della Regione Basilicata, promulgata in attuazione della funzione amministrativa in materia di protezione dell’ambiente costiero attribuita alla Regione dall’art. 39 della L.R. n.7/1999, ha disciplinato le funzioni di programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa della costa.

Lo strumento previsto dalla norma è il “Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere (PRGC)”, rispondente alla necessità di collocare le azioni regionali di difesa della costa in una più appropriata cornice di pianificazione che, superando la logica dell’emergenza, contenga un programma di interventi coordinato ed organico di medio e lungo termine.

La legge, inoltre, considerato che le zone costiere sono aree “sensibili” ad elevata presenza di biodiversità in cui si concentrano attività spesso tra loro conflittuali, al fine di coniugare la tutela del patrimonio ambientale del litorale con lo sviluppo delle attività turistiche, ha stabilito che del PRGC costituisca, come parte integrante, il “Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo” di cui all’articolo 6, comma 3 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494.

I due contenuti della pianificazione, l’uno strutturale teso ad identificare e contrastare i fenomeni di erosione e di arretramento della linea di costa, l’altro settoriale teso ad organizzare le aree demaniali marittime per fini turistico-balneari, non sono stati però sviluppati secondo un percorso sincronico ed omogeneo, a ciò contribuendo diversi fattori: la ripartizione e divisione delle competenze tecnico-amministrative in materia tra Uffici appartenenti a diversi Dipartimenti regionali, la difficoltà di addivenire ad una strategia univoca e condivisa tra Regione, enti locali, piccole imprese balneari, albergatori ed imprese turistiche per coniugare tutela ambientale e sviluppo turistico, l’assenza della Carta Tecnica Regionale quale strumento di aggiornamento dei fenomeni di erosione ed arretramento della costa.

Nel contempo, il quadro normativo internazionale e nazionale si è arricchito di ulteriori norme riferite sia alla pianificazione territoriale e gestione integrata¹ delle zone costiere sia alla conservazione della biodiversità e alla gestione della Rete Natura 2000 che, nel caso della Basilicata, è costituita da importanti ed estesi siti di interesse comunitario (SIC) corrispondenti alle foci dei fiumi proprio sulla costa ionica.

Conseguentemente, in attuazione della funzione programmatica in tema di conservazione della biodiversità, la regione Basilicata ha adottato numerosi provvedimenti che riguardano la definizione delle misure di tutela e conservazione di habitat e specie ricadenti nei SIC e l'approvazione dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS; tra questi, la DGR n. 904/2015 è l'atto con cui la Regione ha approvato il piano di gestione per i Siti Natura 2000 dell'arco Ionico lucano individuando azioni specifiche di tutela che le altre pianificazioni riferite alla costa devono rispettare e sviluppare, nel convincimento che anche il turismo deve prevedere politiche di sviluppo indirizzate verso la protezione del capitale naturale.

A quanto sopra si aggiunga che il D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 ha previsto il trasferimento del demanio marittimo alle Regioni che sono chiamate anche alla redazione di proposte di ridefinizione della linea di demarcazione demaniale e che a seguito dell'apertura per l'Italia della procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908 da parte della Commissione Europea, è in corso la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime² aventi stretta connessione con la pianificazione degli usi turistico-balneari.

Da tutto quanto avanti rappresentato emerge con evidenza che per dare concretezza all'esercizio complesso della Gestione Integrata delle Aree Costiere, è necessario intervenire sulla norma vigente per riorganizzare la governance delle funzioni in materia di difesa e tutela della costa e di utilizzo delle aree del demanio marittimo.

Pertanto, con la proposta normativa allegata la Regione intende:

- rafforzare la funzione programmatica e pianificatoria chiarendola nei suoi vari aspetti strutturali, di organizzazione delle aree demaniali per fini turistico-ricreativi, di conservazione e tutela della biodiversità e del paesaggio;

¹ L'ultimo passo del percorso che dirige verso una gestione integrata delle zone costiere è la ratifica da parte del Consiglio Europeo nel settembre 2010 (2010/631/UE) del Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere nel Mediterraneo 2008

² L'articolo 11 della legge n. 217/2011 (legge comunitaria 2010), ha tra l'altro delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

- stabilire che la funzione di cui sopra, relativamente alla organizzazione delle aree demaniali marittime per fini turistico-ricreativi, si estrinsecherà nella definizione di:
 - a) criteri generali, contenuti nel PRGC, per la redazione dei piani comunali di utilizzo delle aree del Demanio marittimo (PUAD) tesi ad armonizzare l'uso pubblico del demanio marittimo sia con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera che con la conservazione della biodiversità, nonché le norme di salvaguardia intese a regolare nelle more dell'approvazione dei piani medesimi l'uso delle aree demaniali di cui trattasi;
 - b) linee di indirizzo per le procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali;
- delegare ai Comuni la pianificazione particolareggiata delle aree demaniali marittime per fini turistico-ricreativi, nel rispetto dei criteri generali dettati dalla Regione nel PRGC e in una logica integrata e concertata;
- delegare ai Comuni, in attuazione all'art. 42 del D.Lgs. n. 96/1999, le funzioni amministrative previste dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998, nello specifico il rilascio di concessioni di beni del demanio o della navigazione interna, del demanio marittimo o di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia così come contemplato al punto f) del comma 2 sopra richiamato, compreso l'approvazione del PUAD;
- eliminare l'Osservatorio Coste in considerazione che l'attività svolta non è stata valutata efficace e che la composizione attribuitagli dalla L.R. 39/2009 non è più corrispondente all'attuale organizzazione dei dipartimenti regionali;
- rafforzare la definizione del progetto di sistema Informativo territoriale quale riferimento conoscitivo fondamentale nella definizione degli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale.

Profili di copertura finanziaria

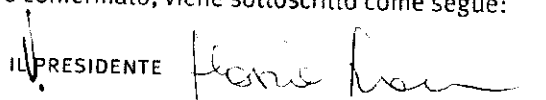
La presente legge, alla stregua della legge n.39/09 oggetto di abrogazione, non reca oneri immediati, ma prevede la mera eventualità che le future leggi di bilancio ed entro i vincoli di equilibrio cui le medesime sono obbligate, possano, anche ove ne ricorra la compatibilità con la programmazione dei fondi comunitari, prevedere misure di cofinanziamento di investimenti connessi ai Piani di settore previsti dalla legge.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
al Dipartimento interessato ☐ al Consiglio regionale ☒

27.05.2016

L'IMPIEGATO ADDETTO

